

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Quote Albo dovute ai Consigli regionali per il biennio 2016-2017 e al Consiglio nazionale per l'anno 2016

n. 303/2015

Il **Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti**, riunito a Roma presso l'Hotel Massimo D'Azeglio in Via Cavour n. 18, il 15 dicembre 2015, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, a norma dell'art. 23 della legge 69/1963

- Visto l'art. 20 lett. f) della legge 3.2.1963 n. 69 secondo cui "il Consiglio Nazionale determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della Giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento";
- Visto l'art. 20, lett. g) della legge 3.2.1963 n. 69 secondo cui il Consiglio Nazionale stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della Giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali dai rispettivi iscritti;
- Visti gli artt. 27, 28 e 29 del DPR 4.2.1965 n. 115 (Regolamento per l'esecuzione della legge 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista);
- Visto l'art. 10 della legge 11.11.2011 n. 183;
- Sentita la Consulta dei Presidenti nella riunione del 28 ottobre scorso;
- Vista la delibera del Comitato esecutivo n. 274 dell'11 novembre 2015;

d e l i b e r a

- a) di mantenere per l'anno 2016 invariate in € 50 le quote annuali dovute al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;
- b) di fissare il limite massimo delle quote annuali per il biennio 2016-2017 dovute ai Consigli regionali dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali in € 80;
- c) che le quote di cui ai precedenti commi, a norma dell'art. 28 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista, sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera;
- d) che sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta un'indennità per il ritardato pagamento nella misura del 10% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 DPR 4.2.1965 n.115 e successive modificazioni).
- e) di fissare in € 150 la quota massima per i Consigli regionali e di mantenere invariata in € 100 la quota per il Consiglio nazionale dei contributi dovuti dalle società professionali per l'iscrizione all'Albo dei giornalisti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
(Cosimo Santimone)



IL PRESIDENTE
(Vincenzo Iacopino)

